



Federazione Gilda-Unams

**FEDERAZIONE GILDA-UNAMS**  
**DIPARTIMENTO AFAM – UNIONE ARTISTI UNAMS**

Viale delle Province, 184 - 00162 ROMA  
Tel. 06/44290892 – 06/44240965 - Fax 06/44291557  
E-mail: [unione.artisti@unams.it](mailto:unione.artisti@unams.it)



Unione Artisti UNAMS

---

**Roma, 12 luglio 2019**  
**Prot. n. 36/B**

---

In riferimento all'Atto di Governo n. 89 "Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante la composizione, il funzionamento e le modalità di nomina e di elezione dei componenti il Consiglio nazionale per l'Alta Formazione Artistica e Musicale", la scrivente Organizzazione Sindacale rappresentativa di comparto evidenzia quanto segue:

1. Il CNAM, secondo quanto previsto all'art. 3, è composto da 24 elementi, eletti in rappresentanza di tutti i settori dell'ex comparto AFAM: 6 docenti dei Conservatori e degli ex Istituti musicali pareggiati (IMP), 5 docenti delle Accademie di Belle Arti (ABA), 1 docente degli ISIA, 1 docente dell'Accademia Nazionale di Danza (peraltro includendo solo docenti di danza e dimenticando i pianisti e percussionisti accompagnatori), 1 docente dell'Accademia Nazionale Arte Drammatica (ANAD), 5 studenti (uno per ogni Istituzione), un rappresentante del personale tecnico-amministrativo dell'aria EP. Ad essi sono aggiunti due membri nominati dal Ministro (non è dato comprendere secondo quali criteri) e due in rappresentanza delle Istituzioni private che sono autorizzate a rilasciare titoli equipollenti. Nei Conservatori/ex IMP e ABA, i votanti sono divisi per aree disciplinari, rispettivamente pari al numero dei rappresentanti da eleggere (6 per Conservatori/ex IMP e 5 per ABA).

2. Il sistema elettorale prevede un doppio turno: al primo turno, i Conservatori/ex IMP e le Accademie eleggono un rappresentante per ogni area disciplinare. Al secondo turno, gli eletti delle singole Istituzioni concorrono all'elezione nazionale al CNAM. Non è dato comprendere, all'art. 6 comma 10 del testo, se gli elenchi dei candidati alla elezioni nazionali siano redatti, oltre che per rappresentanza (art. 3 comma 2), anche per aree disciplinari.

**Criticità:** la *ratio* della norma tenderebbe a tutelare le minoranze, garantendo anche alle piccole Istituzioni un rappresentante in seno al CNAM; ma, in realtà, ne contraddice nei fatti il principio.

Il CNAM, come organo consultivo, da pareri su progetti di legge e regolamenti e dunque, in esso, dovrebbero essere eletti, su base nazionale, soggetti competenti in questioni amministrative. Il criterio adottato, cioè di eleggere un rappresentante per ogni singola Istituzione (anche molto piccole in termini di personale in servizio), per giunta suddivisi per aree disciplinari, non appare in linea con i criteri generali della rappresentatività e neppure riesce a tutelare le minoranze.

Infatti, se per l'Università il sistema di un doppio turno (per singola Università e poi nazionale) risulta essere funzionale, per l'AFAM sarebbe assolutamente inefficace. Il comparto AFAM è costituito da Istituzioni con più di 200 docenti ed istituzioni con poche unità di docenti. Se ad esso si aggiunge la divisione in aree, si creerebbe il paradosso di eleggere alle liste nazionali un rappresentante con pochi voti nelle piccole Istituzioni (in casi eccezionali anche con il voto dello stesso candidato) e di escludere, in istituzioni grandi, per pochissimi voti, candidati con un elevato numero di preferenze.

Al secondo turno, poi, il rappresentante dell'Istituzione piccola non avrebbe neppure la minima possibilità di essere eletto poiché sarà schiacciato dai votanti delle Istituzioni numericamente grandi.

Dunque il detto sistema elettorale, se nel principio intende tutelare le minoranze, nei fatti lo contraddice: nessun candidato proveniente dalle piccole Istituzioni (ad esclusione di quelli in servizio nelle Istituzioni quali ISIA, AND e ANAD) avrebbe la minima possibilità di essere eletto.

Altresì non sarebbe garantito al personale di seconda fascia, considerato l'esiguo numero in riferimento ai colleghi di prima fascia (circa 1 su 10), le medesime possibilità di elezione.

Medesimo discorso per gli studenti: le Accademie di Belle Arti dovrebbero eleggere un solo rappresentante al CNAM su decine di migliaia di studenti, l'Accademia d'Arte Drammatica eleggerebbe un suo rappresentante degli studenti su 40 regolarmente iscritti ai corsi. Si rammenta che, peraltro, gli studenti non hanno rappresentanza nel CUN (ne tantomeno nel CSPI) ma hanno un loro organismo di rappresentanza, Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, dal quale eleggono propri rappresentanti nel CUN (8 rappresentanti sugli attuali 58 consiglieri).

#### **In sintesi occorre che:**

- il sistema elettorale dovrebbe prevedere un turno unico su base nazionale con presentazione di liste sottoscritte da un numero pari al 2% degli aventi diritto al voto.
- laddove si intendesse tutelare le minoranze, sarebbe da prevedere (come per il CUN) la composizione del CNAM primariamente secondo profili professionali: docenti di I fascia, docenti di II fascia, personale EP.

Da segnalare anche la composizione e il funzionamento generale del CNAM.

Le sedute sono valide (art. 4 comma 9) laddove presenti un terzo degli aventi diritto al voto (otto). Così costituito, il CNAM avrebbe piena operatività con i due membri del Ministero, i due direttori delle Istituzioni private e i cinque studenti, potendo così, paradossalmente, estromettere dalle decisioni l'intero corpo docente.

L'interesse del comparto AFAM è quello di avere un CNAM competente ed efficace, capace di supportare il Ministero nella stesura degli atti necessari al miglioramento dell'intero sistema: il presente decreto, così formulato, potrebbe non permetterne il miglior funzionamento né garantire l'esercizio della democrazia.

Il Segretario Generale del Dip.to AFAM  
e Presidente della FOL  
Prof.ssa Doris Liguori

